



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 36 – 28 NOVEMBRE 2022**

Riunione del giorno 23 novembre 2022

**12.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI  
TESSERATI:**

- CERACCHI FEDERICA
- FRANZONI SARA
- FRASCA FEDERICA
- GRADINI ALICE
- MARGARITELLI FRANCESCO
- MARTA ALESSANDRO
- NEGRI MARCO EMILIO
- CAMOZZI MATTEO
- GEROMIN FEDERICO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*1) CERACCHI Federica, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver*



*partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.  
In Viareggio in data 11 giugno 2022; in Roseto in data 25 giugno 2022; in Maccarese in  
data 2 luglio 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**2) FRANZONI Sara**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Pinarella in data 16 luglio 2022.*

**3) FRASCA Federica**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Maccarese in data 2 luglio 2022; in Pesaro in data 6 agosto 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*

**4) GRADINI Alice**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Maccarese in data 2 luglio 2022; in Pesaro in data 6 agosto 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*

**5) MARGARITELLI Francesco**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co.



*2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.*

*In Viareggio in data 11 giugno 2022; in Roseto in data 25 giugno 2022; in Maccarese in data 2 luglio 2022; in Pinarella in data 16 luglio 2022; in Pesaro in data 6 agosto 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*

**6) MARTA Alessandro**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Viareggio in data 11 giugno 2022; in Roseto in data 25 giugno 2022; in Maccarese in data 2 luglio 2022; in Pinarella in data 16 luglio 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*

**7) NEGRI Marco Emilio**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Viareggio in data 11 giugno 2022; in Roseto in data 25 giugno 2022; in Maccarese in data 2 luglio 2022; in Pinarella in data 16 luglio 2022; in Pesaro in data 6 agosto 2022; in Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*

**8) CAMOZZI Matteo**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV.

*In Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.*



9) **GEROMIN Federico**, per la violazione degli artt. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV. In Cesenatico in data 20 agosto 2022; in Pescara in data 27 agosto 2022.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Andrea Gentile, l'atleta Sara Franzoni, l'atleta Geromin Federico l'atleta Negri Marco e l'atleta Camozzi Matteo nonché l'Avv. Giulia Vigna difensore nominato di Negri Marco Emilio, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Marta Alessandro Maria, Federica Ceracchi, Franzoni Sara e Federica Frasca.

Preliminarmente, previo consenso delle parti assistite dal medesimo difensore e le altre, il Presidente riuniva i procedimenti.

Il rappresentante della Procura illustrava i motivi dei deferimenti e ritenendo sussistere le responsabilità disciplinari contestate, concludeva con la richiesta di sospensione per mesi tre.

L'Avv. Giulia Vigna nell'illustrare la difesa si riportava alle memorie depositate, concludendo in via istruttoria per l'audizione testimoniale del Vice Presidente Federale Adriano Bilato sulle circostanze illustrate nelle rispettive memorie difensive ed in particolare sulle dichiarazioni rilasciate in data 06.04.2022 nel corso di una riunione con i vertici AIVBC. Confermava poi le richieste già contenute nelle memorie depositate evidenziando come il Tribunale dovesse tener conto delle raccomandazioni del garante per la concorrenza e valutare, anche come attenuante, il legittimo affidamento che avevano fatto gli atleti sulle dichiarazioni federali. Concludeva quindi per il proscioglimento dei propri assistiti. Il sig. Negri rilasciava dichiarazioni affermando che



facendo parte della AIBVC, aveva partecipato all'incontro di Aprile in federazione e di aver ascoltato personalmente le rassicurazioni della federazione.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo depositando contestualmente la sentenza.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di segnalazioni della Segreteria Generale Fipav del 10.08.2022 e del 30.08.2022 con relativi allegati ovvero elenchi, redatti dal settore beach volley, degli atleti partecipanti ai relativi tornei del circuito BPER AIBVC” ai quali, come contenuto nei singoli capi di incolpazione, avevano partecipato gli atleti deferiti.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 20.09.022 le comunicazioni di conclusione delle indagini.

A seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini Franzoni Sara, Camozzi Matteo, Geromin Federico, Negri Marco Emilio, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Marta Alessandro Maria e Federica Frasca inviavano memoria difensiva ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale, dello stesso tenore, sostenendo che non erano a loro addebitabili violazioni delle previsioni regolamentari FIPAV e pertanto richiedevano l'archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei loro confronti.

Le due argomentazioni a sostegno delle difese erano le seguenti:

1) Legittimo affidamento, ingenerato dalla Federazione, riguardo alla partecipazione al Torneo AIBVC, in quanto era stato assicurato dai consiglieri AIBVC che alla luce di alcune trattative in corso tra FIPAV e AIBVC, vigeva un regime di tregua nel quale la FIPAV avrebbe garantito che non sarebbero state irrogate squalifiche ai tesserati FIPAV partecipanti al Torneo AIBVC.



2) Illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT e art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav in quanto tali disposizioni federali violerebbero il diritto della concorrenza; le norme federali, infatti, non potrebbero prevedere una necessaria autorizzazione ex ante di eventi organizzati da altri soggetti in maniera del tutto arbitraria. La FIPAV non potrebbe farsi forte della propria posizione di mercato quale federazione riconosciuta dal CONI per lo sport del beach volley e attuare normative volte a limitare l'ambito dell'organizzazione delle competizioni aperte alla concorrenza degli Enti di promozione sportiva.

La Procura Federale, esaminate le argomentazioni difensive dei sopra citati incolpati, riteneva in ogni caso provata per *tabulas* la responsabilità di Camozzi Matteo, Geromin Federico, Negri Marco Emilio, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Marta Alessandro Maria, Federica Ceracchi, Franzoni Sara e Federica Frasca per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e pertanto in data 11.10.2022 deferiva gli incolpati dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, in data 19.10.2022 fissava l'udienza del 23.11.2022, da tenersi in modalità videoconferenza .

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le azioni contestate agli atleti tesserati Fipav Camozzi Matteo, Geromin Federico, Negri Marco Emilio, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Marta Alessandro Maria, Federica Ceracchi, Franzoni Sara e Federica Frasca sono quelle di aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav.

Sul punto il R.A.T. all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.



Innanzitutto il Tribunale ritiene di non ammettere l'audizione testimoniale del Vice Presidente Adriano Bilato, in quanto irrilevante ai fini del decidere trattandosi di circostanze che riguardano rapporti fra FIPAV e AIBVC e non della stessa FIPAV con gli atleti tesserati ed oggi incolpati e comunque qualsiasi dichiarazione resa dal Vice Presidente Federale, in sede di trattative e/o incontri, non essendo un provvedimento e/o una decisione del Consiglio Federale, non vincola in alcun modo la Fipav né autorizza gli Organi Giurisdizionali, a seguito degli esposti ricevuti direttamente dalla Segreteria Generale, a non attivarsi nel procedimento disciplinare.

Risulta poi dai documenti presentati dalla stessa difesa, che dopo la pubblicazione sul sito della federazione di avvenuti incontri (pubblicazione del 30/12/2022 ove si dava comunicazione che *“su invito dell’AIBVC, una riunione tra alcuni rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo e dell’Associazione Italiana Beach Volley Club. Obiettivo dell’incontro è stato quello di intraprendere un percorso volto a ricercare soluzioni condivise affinché il beach volley possa nuovamente far registrare i positivi numeri raggiunti prima della pandemia. Data l’unità d’intenti espressa dalle parti, le stesse hanno convenuto che il prossimo step sarà un tavolo tecnico che avrà come oggetto il confronto delle problematiche per ricercare le migliori soluzioni tecnico organizzative per lo sviluppo della disciplina sul territorio”*- pubblicazione dell’8 aprile 2022 dove si notizia del tentativo di *“ intraprendere un percorso unico, finalizzato a far crescere ulteriormente tutto il movimento”*), vi è stata la pubblicazione di un’esplicita nota in data 19 Agosto 2022 in risposta ad alcune note stampa riguardanti il beach volley con la quale la FIPAV ha chiarito che: *“durante l’incontro avvenuto il 1 giugno tra il presidente federale Giuseppe Manfredi, il vicepresidente Luciano Cecchi, il Segretario Generale Stefano Bellotti e il presidente ASI Claudio Barbaro è stata consegnata allo stesso*



*Barbaro una bozza di accordo tra le parti; documento redatto, tra l'altro, dopo i vari incontri avvenuti in precedenza tra le componenti FIPAV e AIBVC in base ai quali sembrava essere stata trovata una linea comune d'azione.*

*Ebbene, la Federazione Italiana Pallavolo fa presente che, sollecitato anche tramite e-mail del 27 giugno, non ha mai ricevuto alcun riscontro dall'ASI sulla documentazione presentata”.*

Anche nella dichiarazione testimoniale depositata dalla difesa, seppur di un soggetto non tesserato, si chiarisce che le cosiddette rassicurazioni sarebbero avvenute il 6 Aprile 2022 e quindi quando non vi era stata ancora nessuna manifestazione formale della federazione, poi mai seguita se non in modo negativo con la richiamata nota del 19 agosto 2022.

Per tutti questi motivi la prova testimoniale richiesta non viene ammessa.

Esaminando il merito, i fatti sono certi, provati per *tabulas* e comunque non contestati.

Le difese degli atleti non portano ad escludere la responsabilità dei tesserati Negri Marco Emilio, Camozzi Matteo, Geromin Federico, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Marta Alessandro Maria, Federica Ceracchi, Franzoni Sara e Federica Frasca per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e la conseguente violazione delle norme federali così come specificate nei rispettivi atti di deferimento.

Innanzitutto sulla presunta illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. ed all'art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav per presunta violazione di principi superiori ed in particolare con riferimento alla violazione del diritto alla concorrenza ed alla posizione di mercato della FIPAV, non ha questo Tribunale alcun potere di disapplicare espresse norme federali, poste a base dei deferimenti e che allo stato sono vigenti ed operative. Le norme, accettate al momento del tesseramento, concedono ai tesserati di partecipare a



tutte le manifestazioni organizzate dalla FIPAV. Ogni tesserato è libero di giocare la pallavolo ovunque, rinunciando però al tesseramento.

In secondo luogo non appare sussistere alcun legittimo affidamento ingenerato dalla Federazione per la partecipazione al Torneo AIBVC e in merito ad un'assunta "tregua" poiché tale circostanza è smentita proprio dalla produzione documentale dei deferiti con la memoria ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale.

Ed infatti gli allegati, ovvero il doc. 2 nota del 16.02.2022 Segretario Generale Fipav ed il doc 3 Nota Federale del 19.08.2022, escludono che sia stato raggiunto alcun accordo fra FIPAV e AIBVC, anzi nella nota del 19.08.2022 si fa presente che nonostante l'incontro avvenuto l'11.06.2022 e l'invio di una bozza d'accordo sollecitata con email del 27.06.2022 nessuno riscontro vi era poi stato da parte AIBVC.

Se da parte di AIBVC siano stati assicurati gli atleti tesserati FIPAV di presunti accordi, che come detto non sono mai stati raggiunti, ciò non significa in alcun modo che la FIPAV avrebbe ingenerato per gli stessi atleti un legittimo affidamento sulla possibilità di partecipare a gare del torneo AIBVC non autorizzate od approvate dalla stessa FIPAV.

Le responsabilità disciplinari degli atleti Negri Marco Emilio, Alice Gradini, Francesco Margaritelli, Camozzi Matteo, Geromin Federico, Marta Alessandro Maria, Federica Ceracchi, Franzoni Sara e Federica Frasca e le infrazioni contestate risultano pertanto ampiamente provate.

Per quanto sopra detto non si ravvisa alcuna attenuante come richiesta dalla difesa. Gli atleti avrebbero facilmente potuto apprendere della mancanza di qualsiasi accordo tra l'organizzatrice del torneo e la federazione, semplicemente leggendo le news pubblicate o comunque, essendo consci della possibile violazione del regolamento, chiedere se effettivamente vi fosse stato un provvedimento federale. Sarebbe stato certo onere della



società organizzatrice, per quanto contenuto nelle news prodotte dalla difesa, notiziare i giocatori del mancato accordo per non aver lei stessa fornito dal giugno 2022 risposte alla federazione.

### **PQM**

delibera di sanzionare l'atleta:

- 1) Negri Marco Emilio con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 2) Francesco Margaritelli con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 3) Marta Alessandro Maria con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 4) Alice Gradini con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 5) Ceracchi Federica con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 6) Franzoni Sara con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 7) Federica Frasca con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 8) Camozzi Matteo, con la sospensione da ogni attività federale per mesi due
- 9) Geromin Federico con la sospensione da ogni attività federale per mesi due

Roma 23 novembre 2022

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all'Albo 28 novembre 2022**